

## **Schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica**

Il testo è soggetto a modifiche e quindi all'approvazione parlamentare  
(21 maggio 2008)

### **Articolo 1 (Modifiche al codice penale)**

1. All'articolo 61 del codice penale è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 il numero 5 è sostituito dal seguente:

<< 5) l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.>>

### **Articolo 2 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)**

1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando i reati di cui all'articolo 527 codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958 n. 75 sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

### **Articolo 3 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)**

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.».

### **Articolo 4 (Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)**

1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, è inserito il seguente:

«3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;».

2. Dopo il secondo comma dell'art 635 del codice penale, è inserito il seguente:

" Per i reati di cui all'articolo 635, secondo comma, del codice penale, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna."

### **Articolo 5**

#### **(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)**

1. Al secondo comma dell'articolo 639 del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

### **Articolo 6**

#### **(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)**

1. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

### **Articolo 7**

#### **(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)**

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

## **Articolo 8** **(Contrasto nell'impiego dei minori nell'accattonaggio)**

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

«Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:

«Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

c) l'articolo 671 è abrogato.

## **Articolo 9** **( Ingresso illegale nel territorio dello Stato)**

1. Dopo l'art. 12 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 è inserito il seguente:

" art. 12-bis ( Ingresso illegale nel territorio dello Stato)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizione del presente Testo Unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.

3. Il Giudice nel pronunciare la sentenza di condanna ordina l'espulsione dello straniero."

**Articolo 10**  
**(Estensione dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575)**

1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"La medesima legge si applica altresì in relazione i reati di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché a quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

**Articolo 11**  
**(Confisca di beni di provenienza illecita)**

1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:

"Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica."

**Articolo 12**  
**(Misure di prevenzione)**

1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"Le misure di prevenzione personali e patrimoniali si applicano congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l'applicazione delle misure di prevenzione."

**Articolo 13**  
**(Sequestri)**

1. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

"Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;

b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tal caso, gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;

c) sulle aziende, con l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica.

#### **Articolo 14** **(Custodia di beni mobili registrati)**

1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3 bis. "I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

3-ter. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3."

#### **Articolo 15** **(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)**

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, l'assegnazione dei beni di cui all'art. 2-decies della legge 31 maggio 1965, n.575, confiscate alle organizzazioni criminali mafiose è adottata dal Prefetto della provincia in cui insiste il bene.

#### **Articolo 16** **( Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228)**

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

" 1.bis L'iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie."

#### **Articolo 17** **(Modifiche alla legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144)**

1. All'articolo 7, della legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. Chi è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione. Se questi è straniero, deve essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro 12 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione."

### **Articolo 18** **(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)**

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 5, comma 5-bis, le parole "per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale," sono sostituite dalle seguenti: "per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,";

b) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

" La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia reso disponibile un suo documento identificativo utile all'espatrio in originale, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi."

### **Articolo 19** **(Copertura finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.18 comma 1 lett. b) pari a.... Euro ...si provvede...